

Delibera n. 47/2023

**Codice etico. Modifiche**

L’Autorità, nella sua riunione del 9 marzo 2023

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** l’articolo 2, comma 9 della legge n. 481/1995, che dispone che *“Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto concessivo o autorizzativo. (...) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni (di seguito l. n. 190/2012);
- VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (di seguito: “PNA”) approvato in data 17 gennaio 2023 con Delibera dell’ANAC n. 7/2023;
- VISTO** il Codice etico dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 e successive modificazioni;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali nell’Autorità di regolazione dei trasporti sottoscritto in data 3 novembre 2015 e ratificato dal Consiglio dell’Autorità in data 5 novembre 2015;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 18/2023 del 27 gennaio 2023 con la quale, al fine di provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023–2025 in attuazione dell’articolo 1, comma 8,

della legge n. 190/2012 ed in coerenza con le disposizioni contenute nella medesima legge n. 190/2012, nel d.lgs. n. 33/2013 e nel PNA, è stato approvato, in via definitiva, il “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025” (di seguito: “PTPCT 2023-2025”);

**VISTO**

l’Atto del Presidente dell’ANAC Fasc. UVCAT 3/2023 del 1° febbraio 2023 recante “*Richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’art. 2 co. 9 della L. n. 481/1995 con particolare riferimento all’assunzione da parte di OMISSIS di un funzionario dell’OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)*”, conosciuto attraverso la pubblicazione dello stesso Atto sul sito *web* istituzionale di ANAC, in merito all’applicabilità dell’articolo 2, comma 9 della legge n. 481/1995 con particolare riguardo all’assunzione, da parte di una società regolata, di un ex-funzionario dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

**TENUTO CONTO**

che, in attuazione delle più recenti indicazioni dell’ANAC, contenute nel citato PNA 2022, il PTPCT 2023-2025 contiene al punto 5.3.1.9 dell’Allegato A, uno specifico paragrafo sulla disciplina della incompatibilità successiva (c.d. *pantouflage*), riferita ai componenti e ai dirigenti dell’Autorità stessa, con la conseguente previsione di misure volte a prevenire tale fenomeno, individuate nell’introduzione di un’apposita disciplina nel Codice etico dell’Autorità che preveda la sottoscrizione da parte del componente o dipendente dell’Autorità, nei mesi precedenti alla cessazione dal servizio o dall’incarico, di una dichiarazione con cui si assume il duplice impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*, e di trasmettere annualmente, nel biennio successivo alla cessazione dal servizio o dall’incarico, una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti l’assenza di violazione del divieto, con l’impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell’anno di riferimento;

**CONSIDERATO**

opportuno - alla luce del citato atto del Presidente dell’ANAC e stante la *ratio* dell’istituto del *pantouflage*, anche evidenziata da ANAC già nel PNA 2019, di garantire l’imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare di scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell’esercizio di poteri autoritativi e negoziali, “*potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*” - disciplinare, nell’ambito del codice etico dell’Autorità, l’applicazione del divieto di *pantouflage* nell’ottica sostanzialistica di circoscrivere tale divieto ai soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali;

**RITENUTO**

pertanto di introdurre nel Codice etico dell’Autorità uno specifico articolo contenente la disciplina dell’applicazione del divieto di *pantouflage* che prevede: (i) in relazione all’ambito applicativo, che il divieto opera nei confronti dei componenti, dei dirigenti e, relativamente ai funzionari, ai soli di essi cui siano attribuite funzioni che prevedano l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, e che il divieto non opera nei confronti dei dirigenti e dei funzionari che abbiano svolto le proprie funzioni negli

ultimi quattro anni in Uffici di supporto; ii) l'introduzione, in esecuzione al PTPCT 2023-2025, dei sopra menzionati obblighi dichiarativi;

**RILEVATO**

che le modifiche dell'organizzazione del lavoro sono soggette all'informazione successiva alle organizzazioni sindacali, ai sensi del sopra citato l'articolo 10, comma 2, lettera b, del Protocollo per le relazioni sindacali;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. per le motivazioni indicate in premessa, di apportare al Codice etico dell'Autorità approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modificazioni, le modifiche contenute nell'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera di approvazione;
3. ad esito dell'espletamento delle procedure previste dal vigente Protocollo per le relazioni sindacali è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa dell'Allegato A, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, dove è altresì disposta la pubblicazione del testo del Codice etico, come integrato dalla modifica approvata al punto 1.

Torino, 9 marzo 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)